

---

**ADiM BLOG**  
**Agosto 2021**  
**OSSERVATORIO DELLA GIURISPRUDENZA**

---

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza dell'8 luglio 2021,  
*D.A. e altri c. Polonia*, ric. n. 51246/17

**Efficacia dei diritti fondamentali nelle zone di frontiera: la Corte EDU  
ritorna sui respingimenti sommari nel caso D.A. e altri c. Polonia.**

*Eleonora Frasca*

Dottoranda in diritto dell'Unione europea, Université catholique de Louvain  
(UCLouvain, Belgio)

**Parole chiave**

*Respingimenti – Frontiera tra Polonia e Bielorussia – Respingimento sommari – Espulsione collettiva  
– Misure provvisorie – Rischio di respingimento a catena verso la Siria*

**Abstract**

*Con il caso D.A. e altri c. Polonia, la Corte EDU è tornata a pronunciarsi sui respingimenti sommari dalla Polonia alla Bielorussia e ha dichiarato violazione dell'articolo 3 CEDU per il diniego di accesso alla procedura d'asilo e per il rischio di refoulement a catena, dell'art. 4 protocollo n. 4 CEDU per mancanza di una valutazione individualizzata delle circostanze personali dei ricorrenti e dell'art. 13 CEDU per l'assenza di un ricorso con effetto sospensivo automatico in grado di prevenirne l'espulsione. I fatti di causa mettono in luce la scarsa effettività del diritto europeo nelle zone di frontiera nonché l'assenza di meccanismi di monitoraggio efficaci volti a prevenire le violazioni di diritti fondamentali delle persone migranti.*

## A. FATTI DI CAUSA E DECISIONE

### 1. Introduzione

L'8 luglio 2021, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (d'ora in avanti: Corte EDU) ha deciso sul caso [D.A. e altri contro Polonia](#) che riguarda ripetuti respingimenti di tre cittadini siriani che si sono verificati nell'estate del 2017 al posto di frontiera di Terespol, al confine terrestre tra Polonia e Bielorussia. Ai tre ricorrenti, che si trovavano sotto il controllo effettivo degli ufficiali di frontiera polacchi, è stato impedito di accedere alla procedura di asilo e a quella che avrebbe potuto impedire la loro espulsione, nonostante la stessa Corte avesse disposto misure provvisorie ai sensi dell'[art. 39](#) del regolamento di procedura della Corte. Con le misure la Corte indicava al Governo polacco che i tre richiedenti non dovevano essere allontanati (obbligo negativo) e che le loro richieste di asilo dovevano essere registrate (obbligo positivo).

La Corte è così tornata a esprimersi sulla prassi dei respingimenti sommari posta in essere dalle autorità polacche e volta a ridurre il numero di domande di asilo registrate in Polonia, che era stata condannata un anno prima, per fatti di causa simili, nel caso [M.K. e altri c. Polonia](#) (commentato [qui](#) da F.L. GATTA e [qui](#) da U. BRANDL), aggiungendo un contributo alla "[progressiva configurazione](#)" del divieto di espulsioni collettive di stranieri. Se sul piano delle violazioni di diritti fondamentali la decisione della Corte in *D.A. e altri c. Polonia* è mutuata da quella in *M.K. e altri* e non presenta quindi elementi significativi di novità, essa offre occasione per riflettere sulla scarsa effettività del diritto europeo nelle zone di frontiera nonché sull'assenza di meccanismi di monitoraggio efficaci volti a prevenire le violazioni di diritti fondamentali delle persone migranti. È su questi ultimi punti che si concentreranno le osservazioni di commento.

### 2. I fatti di causa (§ 2-28)

I tre ricorrenti sono cittadini siriani residenti in Bielorussia rispettivamente dal 2013 (i primi due) e dal 2015 (la terza). In tre occasioni, tra il 14 e il 18 luglio 2017, i tre si sono recati al posto di frontiera di Terespol con l'intenzione di presentare domanda di protezione internazionale in Polonia, viste le difficoltà di presentarla in Bielorussia (si veda, per esempio, *Human Rights Watch*, [Rapporto annuale sulla situazione dei diritti umani in Bielorussia](#), 2017). I primi due ricorrenti avevano ricevuto la chiamata alla leva obbligatoria dall'esercito siriano (la cui renitenza è punita con la reclusione) e appartengono al gruppo etnoreligioso dei Drusi, una minoranza tra le più perseguitate in Siria. Tutti e tre hanno manifestato alle autorità polacche il timore di essere rimpatriati poiché i loro visti per la Bielorussia erano scaduti e correvano il rischio di essere deportati dapprima in Russia e poi in Siria, entrambi paesi non sicuri.

Secondo gli agenti di frontiera polacchi, in nessun momento i ricorrenti avevano manifestato il timore di essere perseguitati né la volontà di presentare domanda d'asilo. Nei registri ufficiali in cui sono stati riportati i colloqui tra la guardia di frontiera polacca e i ricorrenti, è stato annotato che i tre sono neo-laureati con una promettente carriera in ambito cinematografico e che si erano recati al posto di frontiera per fare ingresso nell'Unione europea per ragioni economiche e professionali, ma anche per visitare i membri della loro famiglia nel

Regno Unito. Secondo il Governo polacco, essendo sprovvisti dei documenti necessari per fare ingresso in Polonia sulla base di tali motivi (ai sensi del [Codice frontiere Schengen](#)), i tre furono allontanati dal posto di frontiera e rinviati in Bielorussia.

Il 20 luglio 2017, poiché le loro richieste di protezione internazionale erano state ignorate e le loro dichiarazioni travisate, l'avvocato che li rappresentava ha chiesto e ottenuto dalla Corte EDU le misure provvisorie *ex art. 39* reg. della Corte per impedire che venissero allontanati nuovamente e che le loro richieste di asilo fossero quindi ascoltate, registrate e inoltrate alle autorità competenti per l'asilo. Quello stesso giorno, i ricorrenti furono respinti nuovamente in Bielorussia. Il giorno successivo, si ripresentarono al posto di frontiera con una copia della decisione in cui la Corte EDU accordava loro le misure *ad interim*, ma furono respinti ancora una volta (per [un approfondimento](#) sul funzionamento delle misure provvisorie, si veda M. AVERSAO).

I ricorrenti ricorsero dapprima alla Corte regionale di Varsavia e poi alla Corte suprema amministrativa polacca per ottenere l'annullamento delle decisioni di diniego dell'ingresso nel territorio polacco, adottate dalla guardia di frontiera il 20 e il 21 luglio 2017 e non conformi alla garanzia delle misure provvisorie stabilite dalla Corte. Poiché la presentazione del ricorso non aveva effetti sospensivi, la decisione di respingerli era già stata eseguita ed entrambe le Corti rigettarono l'impugnazione delle decisioni. Nella motivazione, la Corte di Varsavia ha però precisato che il solo fatto di avere ottenuto delle misure provvisorie avrebbe imposto una valutazione più approfondita delle circostanze personali dei ricorrenti e che le modalità con cui il colloquio era stato svolto e quelle con cui ne era stato registrato l'accadimento erano problematiche (§ 23-27).

### **3. La sentenza della Corte (§ 29-103)**

La Corte ha dichiarato violazione dell'articolo 3 (*divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti*) Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (d'ora in avanti CEDU) per il diniego di accesso alla procedura d'asilo e per il rischio di *refoulement* a catena dei ricorrenti dalla Bielorussia alla Russia e dalla Russia alla Siria, dell'art. 4 protocollo n. 4 CEDU (*divieto di espulsioni collettive degli stranieri*) per mancanza di una valutazione sufficientemente individualizzata delle circostanze personali dei ricorrenti e dell'art. 13 CEDU (*diritto ad un ricorso effettivo*) in combinato disposto con gli articoli appena citati per l'assenza di un ricorso con effetto sospensivo automatico in grado di prevenire la loro espulsione.

#### *3.1 Violazione dell'art. 3 CEDU*

La Corte ha esplicitato che le circostanze del caso s'inscrivono nel contesto già approfondito nella sentenza [M. K. e altri](#) che ha portato alla condanna della Polonia per la prassi generalizzata di travisamento delle dichiarazioni rese dai richiedenti asilo nelle note ufficiali redatte dagli agenti di frontiera al confine tra Polonia e Bielorussia (§ 60). Infatti, il giudice di Strasburgo non ha ritenuto credibile l'affermazione degli agenti di Governo secondo cui i richiedenti non avevano espresso la volontà di presentare domanda di protezione internazionale né avevano esibito alla guardia di frontiera polacca i documenti che poi

presentarono alla Corte per ottenere le misure provvisorie (come, ad esempio, la chiamata alla leva) (§ 62).

La Corte ha anche respinto le argomentazioni relative all'interpretazione del [Codice frontiere Schengen](#) avanzate dal Governo polacco, cioè che il diniego di ingresso nel territorio polacco dipendesse da un'ottemperanza agli obblighi giuridici derivanti dall'appartenenza della Polonia all'Unione europea poiché i ricorrenti non erano in possesso dei documenti che li avrebbero autorizzati ad attraversare la frontiera né erano stati legalmente ammessi nel territorio polacco per altri motivi (§ 66 per analogia con [M.K. e altri c. Polonia](#)). La Corte ha indicato che la natura assoluta della protezione contro il *refoulement*, così come garantita dalla [Convenzione di Ginevra](#) e recepita nelle disposizioni di diritto dell'Unione europea – tra cui lo stesso [Codice frontiere Schengen](#) e la [direttiva 2013/32/UE](#) – impone agli Stati membri di applicare il principio di non *refoulement* alle persone sottoposte a controlli di frontiera anche *prima* dell'ingresso nel territorio di uno degli Stati membri.

Inoltre, i ricorrenti lamentavano una violazione dell'art. 3 CEDU sotto un duplice profilo: il primo – appena riportato – relativo al fatto che è stato negato loro l'accesso alla procedura d'asilo e sono stati esposti al rischio di trattamenti inumani e degradanti e tortura in Siria (punto A § 45 -70), il secondo invece è fondato sul presunto trattamento contrario all'art. 3 ricevuto dai ricorrenti da parte delle autorità polacche durante i controlli alla frontiera (punto B, § 71-73). La Corte ha esaminato e dichiarato la violazione solo sotto il primo punto A), mentre l'eventuale violazione del punto B) – a cui non è dedicato alcun esame – viene in qualche modo “assorbita” dalla prima.

L'argomento utilizzato della Corte è però debole: avendo la Corte dichiarato che il mancato accesso dei ricorrenti alla procedura di asilo costituisce violazione dell'art. 3 CEDU, poco importa esaminare se vi sia stata una violazione dello stesso per quanto riguarda il *modo* in cui i ricorrenti sono stati trattati durante le verifiche di frontiera (§ 73, si veda anche [M.K. e altri](#), § 187). A prescindere dall'esito del controllo (cioè dal respingimento), il trattamento ricevuto dai ricorrenti avrebbe dovuto fare oggetto di un esame *separato* della Corte proprio perché i trattamenti degradanti, le condotte illecite e l'uso sproporzionato della forza da parte degli agenti di frontiera potrebbero costituire violazioni di diritti fondamentali di per sé ([sul punto](#) si veda [M. ŁYSIENIA](#)).

### 3.2 Violazione dell'art. 4 protocollo 4 CEDU

Per quanto riguarda il ripetuto allontanamento dei ricorrenti dal posto di frontiera senza una valutazione adeguatamente individualizzata delle loro circostanze personali, la Corte ha osservato che la prassi delle autorità di frontiera di ignorare e travisare le dichiarazioni dei ricorrenti era diffusa e costituiva – come stabilito anche nel caso [M.K. e altri c. Polonia](#) – una violazione del divieto di espulsione collettiva di stranieri ai sensi art. 4 prot. 4 CEDU. Anche se gli ufficiali di frontiera avevano adottato delle decisioni individuali nei confronti di ciascun ricorrente, la valutazione delle ragioni addotte dai tre cittadini siriani per giustificare il timore di persecuzione non erano state adeguatamente esaminate né individualmente prese in considerazione (§ 82, per analogia con [Hirsi Jamaa e altri c. Italia](#)).

### 3.2 Violazione dell'art. 13 CEDU in combinato disposto con gli artt. 3 CEDU e 4 prot. 4 CEDU

Sulla lamentata assenza di un ricorso effettivo in grado di sospendere l'esecuzione del rimpatrio dei ricorrenti in Bielorussia – dove avrebbero corso il rischio di un respingimento a catena e, di conseguenza, di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU – la Corte indica che i ricorrenti dovevano essere considerati come richiedenti asilo, che le loro affermazioni sono state ignorate dalle autorità responsabili del controllo alla frontiera e che la loro situazione personale non era stata presa adeguatamente in considerazione (§ 89). La Corte ha altresì riscontrato violazione dell'art. 13 in combinato disposto con l'art. 3 e l'art. 4 del prot. n. 4 CEDU e che il Governo polacco non aveva adempiuto ai suoi obblighi ai sensi dell'art. 34 CEDU per il mancato rispetto delle misure provvisorie indicate dalla Corte.

## B. COMMENTO

Nel suo [rapporto](#) del 12 maggio 2021, lo *Special Rapporteur* delle Nazioni Unite per i diritti umani dei migranti, Felipe González Morales, ha condannato le diverse modalità di respingimento poste in essere dagli Stati per venir meno ai loro obblighi internazionali di tutela dei diritti umani delle persone migranti nelle zone di frontiera. In assenza di una definizione di queste pratiche (in inglese: *pushback*) riconosciuta a livello internazionale, il *Rapporteur* ne ha proposta una che dà conto della vastità, varietà e diffusione delle stesse. Respingimenti sono infatti:

“le varie misure poste in essere dagli Stati, alle volte con la partecipazione di paesi terzi o di attori non statali, che hanno come conseguenza che le persone migranti, inclusi i richiedenti asilo, siano sommariamente costretti a ritornare, nel paese o nel territorio o nelle zone marittime, che siano acque territoriali o internazionali, da cui hanno tentato di attraversare o effettivamente attraversato una frontiera internazionale, senza che siano valutate le loro esigenze individuali di protezione dei diritti umani” ([Rapporto](#), § 34, traduzione propria).

La nozione di “respingimento” è più ampia di quella di espulsione arbitraria o collettiva, che invece rappresentano concetti giuridici cristallizzati nel diritto internazionale, anche se dall'interpretazione non sempre chiara (si veda, [ad esempio](#), V. FAGGIANI). Il respingimento ha per effetto proprio la *negazione* della tutela, come il mancato accesso alla protezione internazionale e alle garanzie procedurali, indipendentemente dall'avvenuto ingresso nel territorio di uno Stato dalla zona di frontiera.

La prassi a oggetto del caso *D.A. c. Polonia* è stata inclusa nel rapporto come esempio di una pratica ricorrente di rimpatrio (*la misura*) posta in essere dalla Guardia di frontiera polacca (*l'autorità pubblica di uno stato*) che equivale a un'espulsione collettiva di cittadini stranieri, “le cui ripetute domande alla frontiera non sono state oggetto di un esame adeguato” e che sono stati “respinti senza un'adeguata valutazione del *refoulement* sostanziale a catena” ([Rapporto](#), §61, traduzione propria).

Sebbene i fatti di causa – avvenuti al posto di frontiera di Terespol e ampiamente documentati – abbiano dato occasione alla Corte EDU di condannare una seconda volta la Polonia, essi mettono in luce la scarsa effettività del diritto europeo nelle zone di frontiera nonché l'assenza di meccanismi di monitoraggio efficaci volti a prevenire le violazioni di diritti fondamentali.

### *1. Scarsa effettività del diritto europeo nelle zone di frontiera*

Il caso *D.A. e altri c. Polonia* dimostra come, nelle zone di frontiera, i respingimenti alle frontiere esterne sono una pratica persistente e sempre più diffusa, il cui carattere sistematico rivela un clima di impunità: le autorità nazionali responsabili dei controlli alla frontiera si macchiano di comportamenti scorretti e illeciti che si traducono infatti in violazioni di diritti fondamentali. Questi episodi non sono isolati e dimostrano l'esistenza di una profonda distanza tra la *realtà* nelle zone di frontiera e il diritto, come delineato nel sistema valoriale dell'Unione europea dai Trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali, nonché negli strumenti del Sistema europeo comune d'asilo ([in argomento](#): I. GOLDNER LANG e B. NAGY).

Benché la Commissione, in quanto “guardiana dei trattati”, sia responsabile dell'attuazione, del recepimento, della corretta applicazione e del rispetto del diritto europeo da parte degli Stati membri, essa è sprovvista di poteri che le permettano di indagare (*law enforcement*), in modo concreto ed efficace, le violazioni di diritti fondamentali nelle zone di frontiera ([sul tema](#), ampiamente: R. LANNEAU). Sono le autorità nazionali a essere responsabili, in ultima istanza, dell'applicazione del diritto europeo. Tuttavia, troppo spesso la Commissione si accontenta delle giustificazioni e delle smentite dei Governi in merito alle segnalazioni di violazioni di diritti fondamentali avvenute alla frontiera.

Proprio con riferimento ai respingimenti dei ricorrenti nel caso *D.A. e altri c. Polonia* qui esaminato, sia [Amnesty International](#) che [Human Rights Watch](#) che la [Fondazione Helsinki per i diritti umani](#) avevano segnalato pubblicamente alla Commissione, a più riprese, non solo la politica di respingimento messa in atto dalla Polonia, ma anche che le misure provvisorie erogate dalla Corte EDU ai ricorrenti erano state ignorate. In un comunicato congiunto delle tre organizzazioni si legge che:

“La Commissione europea dovrebbe intraprendere un'azione coercitiva (*enforcement action*) per affrontare i rimpatri sommari di richiedenti asilo in Bielorussia da parte della Polonia. (...) È tempo che la Commissione europea intervenga e affronti le gravi violazioni del diritto europeo dell'asilo” ([Comunicato](#), traduzione propria).

Il principale strumento a disposizione della Commissione è la procedura d'infrazione che, in questo ambito, essa ha utilizzato – per il momento – unicamente contro l'Ungheria per le violazioni di norme di diritto europeo commesse nelle zone di transito di Röszke e Tompa. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha così potuto constatare, anche alla luce dei diritti fondamentali delle persone migranti, svariate violazioni di obblighi incombenti sull'Ungheria in forza delle disposizioni di diritto europeo dell'asilo ([Commissione c. Ungheria](#), causa C-808/18).

Gli obblighi procedurali e le garanzie nei confronti dei cittadini stranieri che raggiungono, o tentano di raggiungere, le zone di frontiera dell'Unione europea sono disattesi quando le verifiche sono condotte in modo opaco e risultano nell'espulsione o nel respingimento sommario del cittadino straniero. Nel caso *D.A. e altri contro Polonia*, seppur formalmente il colloquio tra gli agenti di frontiera e i ricorrenti sia stato svolto in una lingua da essi compresa e il contenuto dello stesso sia stato raccolto in una nota ufficiale, l'assenza del rappresentante legale dei ricorrenti e di osservatori terzi ha reso inefficaci gli obblighi procedurali rendendo impossibile la formalizzazione delle esigenze di protezione dei ricorrenti e così il loro accesso alla procedura d'asilo (§ 77).

## ***2. L'assenza di meccanismi di monitoraggio dei diritti fondamentali alla frontiera***

Come testimoniato dal caso di *D.A. e altri c. Polonia* (§ 74), ma anche da quello "gemello" di *M.K. e altri* più volte citato (§§ 98-105), la versione dei ricorrenti relativamente alle violazioni dei diritti convenzionali era corroborata da diversi rapporti di organi indipendenti riguardanti la situazione al confine tra Polonia e Bielorussia. La Corte ricorda che i ricorrenti si sono basati sulla [relazione dell'Ombudsman polacco](#), che, a seguito di una visita al posto di frontiera di Terespol, aveva indicato che i colloqui effettuati dagli agenti della guardia di frontiera non erano stati finalizzati ad acclarare la situazione individuale dei richiedenti asilo, ma a dimostrare che i motivi per cui i cittadini stranieri tentavano di fare ingresso nel territorio polacco erano principalmente di natura economica o relativi alla presenza di loro familiari nell'Unione. Nella sentenza commentata, si legge inoltre che avvocati, rappresentanti legali o membri di organizzazioni internazionali che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti non erano autorizzati a osservare o partecipare ai colloqui svolti con gli ufficiali polacchi, incluso il personale di UNHCR al quale era stato negato l'accesso al posto di frontiera di Terespol (§ 75), nonostante la [direttiva procedure](#) imponga agli Stati di assicurare tale accesso (artt. 8 § 2 e 29).

I fatti di causa mettono in luce come un monitoraggio del rispetto dei diritti umani nelle zone di frontiera è più che mai necessario e che, anche ove presente in forme volontarie e limitate, non è comunque in grado di prevenire le violazioni. Con il [Nuovo Patto](#) sulla migrazione e l'asilo del 23 settembre 2020, la Commissione si è dimostrata consapevole di tale carenza, in particolare con la [proposta](#) che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne (per approfondire, si veda [qui](#) l'analisi di L. MARIN e [qui](#) quella di L. JAKULEVIČIENĖ). Al suo [art. 7](#), la proposta prevede l'istituzione di un meccanismo di monitoraggio sulla tutela dei diritti fondamentali al fine di indagare sui presunti casi di violazione dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti. Le principali perplessità del meccanismo riguardano proprio il fatto che il monitoraggio obbligatorio *si limiti* alla procedura di accertamento, non coprendo le più vaste attività svolte nelle zone di frontiera e risultando così insufficiente a proteggere le persone migranti dall'arbitrarietà e dal mancato accesso alla procedura d'asilo ([in questo senso](#), T. STRIK).

Sebbene il meccanismo proposto dalla Commissione rappresenti un avanzamento nella tutela dei diritti fondamentali nelle zone di frontiera, agli Stati membri è lasciata ampia discrezionalità nella sua istituzione e non è raccomandata né incoraggiata la cooperazione con

le Istituzioni Nazionali per i diritti umani (si veda, a tal proposito, l'[opinione](#) dello *European Network of National Human Rights Institutions*)<sup>1</sup>. Inoltre, l'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali (FRA) potrà essere coinvolta solo su richiesta degli Stati membri. Nei limiti del suo mandato, la FRA ha più volte segnalato le violazioni di diritti fondamentali ai confini terrestri (si veda, ad esempio, il [rapporto](#) del 2020).

### 3. Conclusione

Questo breve commento del caso *D.A. e altri c. Polonia* ha evidenziato il profondo divario tra le norme di diritto europeo (anche costituzionali) e le pratiche di respingimento messe in atto dagli Stati membri nelle zone di frontiera e così i numerosi problemi di attuazione del diritto europeo di cui la Commissione dovrà, prima o poi, farsi carico.

Mentre il Ministro della difesa polacco ha recentemente [annunciato](#) che sarà costruita una nuova barriera per fermare i migranti tra Polonia e Bielorussia, diventa più che mai impellente l'instaurazione di un meccanismo di monitoraggio del rispetto dei diritti fondamentali nelle zone di frontiera che potrebbe assicurare un controllo diffuso ed efficace dell'applicazione del diritto. Contrariamente a quanto subito dai ricorrenti, un tale meccanismo – che sia di fatto e di diritto indipendente e autonomo – permetterebbe che la presentazione della domanda d'asilo alla frontiera a seguito di un ingresso non autorizzato sia corredata dalle garanzie sufficienti.

### C. APPROFONDIMENTI

#### Per consultare il testo della decisione:

Corte EDU, sentenza dell'8 luglio 2021, [D.A. e altri c. Polonia](#), ricorso n. 51246/17;

#### Giurisprudenza:

Corte EDU, sentenza del 23 ottobre 2020, [M.K. e altri c. Polonia](#), ricorsi n. 40503/17, 42902/17 e 43643/1;

Corte EDU, sentenza del 23 febbraio 2012, [Hirsi Jamaa e altri c. Italia](#), ricorsi n. 27765/09.

#### Dottrina:

U. BRANDL, [A human right to seek refuge at Europe's external borders: The ECtHR adjusts its case law in M.K. vs Poland](#), *Eumigrationlawblog.eu*, 11 settembre 2020;

V. FAGGIANI, [Da N.D. e N.T. a M.K. e altri: la progressiva configurazione del divieto di "espulsione](#)

---

<sup>1</sup> Si ricorda, con rammarico, che l'Italia è sprovvista di una simile Istituzione. Per approfondire si veda: FRA, [Istituzioni nazionali per i diritti umani forti ed efficaci: sfide, pratiche promettenti e opportunità](#). © Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, 2021



[collettiva" e delle sue eccezioni nei contesti di violazione sistemica](#), ADiM Blog, Osservatorio della Giurisprudenza, novembre 2020;

F.L. GATTA, [Systematic push back of 'well behaving' asylum seekers at the Polish border: M.K. and Others v. Poland](#), Strasbourg Observer, 7 ottobre 2020;

I. GOLDNER LANG, B. NAGY, [External border control techniques in the EU as a challenge to the principle of non-refoulement](#), in *European Constitutional Law Review*, pp. 1-29;

L. JAKULEVIČIENĖ, [Re-decoration of existing practices? Proposed screening procedures at the EU external borders](#), *Eumigrationlawblog.eu*, 27 ottobre 2020;

R. LANNEAU, [The Commission's proposal for a new Independent Monitoring Mechanism at the external border of the EU: a necessary but limited mechanism](#), *Eumigrationlawblog.eu*, 22 febbraio 2021;

M. ŁYSIENIA, [Access to effective remedies for foreigners affected by decisions, actions, and inactions of the Polish Border Guard](#), in *Fundamental rights challenges in border controls and expulsion of irregular immigrants in the European Union*, 2020, Routledge, pp. 90-110;

L. MARIN, [The 2020 proposals for pre-entry screening and amended border procedures: a system of revolving doors to enter \(and leave\) Europe?](#), ADiM Blog, Analyses & Opinions, November 2020.

#### **Altri materiali:**

European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI), [Opinion on independent human rights monitoring mechanisms at borders under the EU Pact on Migration and Asylum](#), 10 marzo 2021;

Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), [Migration: Fundamental rights issues at land borders](#), 2020;

F. GONZÁLEZ MORALES, Special Rapporteur on the human rights of migrants, [Report on means to address the human rights impact of pushbacks of migrants on land and at sea](#), 2 maggio 2021 A/HRC/47/30;

T. STRIK, Membro del Parlamento europeo, [Pushbacks in the EU: How to end impunity?](#), European Policy centre, 16 dicembre 2020.

UNCHR, [Submission by the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees in the case of D.A. and others v. Poland](#) (application no. 51246/17) before the European Court of Human Rights, 5 febbraio 2018;

**Per citare questo contributo:** E. FRASCA, *Efficacia dei diritti fondamentali nelle zone di frontiera:*

*la Corte EDU ritorna sui respingimenti sommari nel caso D.A. e altri c. Polonia*, ADiM Blog, Osservatorio della Giurisprudenza, agosto 2021.